COMUNE DI SAREGO

(Provincia di Vicenza)

STATUTO

COMUNALE

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 giugno 1995, n. 47.**
- **Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 14 del 22 febbraio 1996, n. 5 del 3 febbraio 2000, n. 30 del 27 giugno 2013, n. 35 del 21 luglio 2016 e n. 36 del 27 settembre 2022.**

Indice Generale

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Finalità e obiettivi

Sezione I - Elementi costitutivi

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obiettivi

CAPO II - Elementi costitutivi e distintivi

- Sezione I - Elementi costitutivi

Art. 3 - Popolazione
Art. 4 - Territorio

- Sezione II - Elementi distintivi

Art. 5 - Sede
Art. 6 - Stemma e gonfalone

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - rapporti dei cittadini con il comune

Art. 7 - Assemblee e riunioni
Art. 8 - Libero associazionismo
Art. 9 - Organismi di partecipazione
Art. 10 - Consultazione della popolazione
Art. 10 BIS – Bilancio Partecipativo
Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 12 - Accesso agli atti e partecipazione al procedimento

CAPO II – Istituto di partecipazione popolare

Art. 13 - Referendum
Art. 14 - Disciplina del referendum (Abrogato)
Art. 15 - Celebrazione ed esito del referendum (Abrogato)

CAPO III - Difensore civico

Abolito

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

PARTE I

CAPO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 16 - Organi Elettivi

CAPO II - Consiglio Comunale

Art. 17 - Competenze
Art. 18 - Diritti del consigliere comunale
Art. 19 - Doveri del consigliere comunale
Art. 20 - Dimissioni e decadenza del consigliere comunale
Art. 21 - Gruppi consiliari
Art. 22 - Funzionamento del Consiglio
Art. 23 - Commissioni Consiliari
Art. 24 - Presidenza del consiglio comunale
Art. 25 - Pubblicità delle sedute
Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 27 - Svolgimento dei lavori consiliari e votazione
Art. 28 - Verbalizzazione della seduta

CAPO III - Sindaco

Art. 29 - Competenze
Art. 30 – Vice sindaco
Art. 30 BIS – Deleghe

PARTE II

CAPO IV - Giunta Comunale

Art. 31 - Competenze
Art. 32 - Composizione
Art. 33 - Nomina
Art. 34 - Mozione sfiducia
Art. 35 - Cessazione carica assessore
Art. 36 - Funzionamento

CAPO V – Disposizioni comuni alle due parti

Art. 37 - Dovere di astensione
Art. 38 - Decadenza
Art. 39 - Nomine
Art. 40 - Durata in carica e limitazione di mandati
Art. 41 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
Art. 42 - Pari opportunità

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - Uffici e personale

Art. 43 - Principi organizzativi
Art. 44 - Segretario comunale
Art. 45 - Dirigenti
Art. 46 - Presidenza nelle commissioni di gara e di concorso
Art. 47 - Incarichi a tempo determinato
Art. 48 - Collaborazioni esterne

CAPO II - Servizi pubblici

Art. 49 - Disciplina dei pubblici servizi
Art. 50 - Forme associative e di cooperazione
Art. 51 - Aziende speciali ed Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali
Art. 52 - Partecipazione a società di capitali
Art. 53 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
Art. 54 - Indirizzi e vigilanza

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55 - Finanza comunale
Art. 56 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 57 - Controllo economico interno della gestione
Art. 58 - Rilievi e proposte dei revisori dei conti

TITOLO VI - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 59 - Regolamenti
Art. 60 - Regolamenti previsti dallo statuto
Art. 61 - Norma transitoria

****

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E OBIETTIVI

Sezione I
Elementi costitutivi

Art. 1
(Finalità)

1. Il Comune di Sarego afferma la propria autonomia e capacità decisionale nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione e nel rispetto delle norme del presente statuto, redatto in attuazione del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

03. Riconosce i valori della propria storia espressi nella lingua, nelle tradizioni, nella religione, nel patrimonio storico-artistico, nella vocazione agricola; partecipa, collaborando particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e la Regione, alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, primario presidio di democrazia e strumento di promozione civile.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Per garantire la qualità della vita dei cittadini e agevolare la crescita equilibrata della comunità nei diversi ambiti dello sviluppo culturale, sociale, economico e territoriale il Comune promuove e sostiene iniziative pubbliche e private idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze di rinnovamento, ispirandosi ai principi e alle regole della programmazione.

2. A tali fini il Comune attribuisce particolare rilievo ai seguenti obiettivi:

a) la promozione dei diritti della persona quale riferimento centrale dell'azione politica e dei servizi sociali con particolare riguardo all'istruzione e al lavoro valorizzando la politica delle pari opportunità e il ruolo attivo della terza età, nel rispetto delle regole di convivenza democratica e dei doveri di solidarietà sociale;

b) la tutela della maternità e il sostegno della famiglia quale nucleo primario della società volto alla educazione dei figli;
c) la formazione morale e civile dei giovani nella casa nella scuola, nella formazione professionale nel tempo libero, negli scambi culturali e nelle iniziative di educazione verso la comunità europea ed internazionale;
d) i servizi tradizionali di assistenza e cura e i nuovi interventi fondati sull'associazionismo e il volontariato legati al bisogno della persona, dall'infanzia all'età anziana, con particolare attenzione alla difesa e alla promozione delle fasce sociali più deboli;
e) l'innovazione nello sviluppo economico nel rispetto dei mestieri tradizionali e nel riconoscimento del ruolo delle realtà locali;
f) la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale della comunità attraverso istituzioni, quali le Biblioteche;
g) la salvaguardia e il recupero architettonico nel centro storico, nei borghi e nelle corti agricole, nelle ville e nelle chiese storiche;
h) la difesa di tutto il territorio comunale, in riferimento alla tutela dell'aria, delle acque e dei suoli con particolare attenzione al controllo e contenimento delle attività di cave e miniere;
i) l’acqua è un bene comune un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato, la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche è improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;
j) il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, per una politica di integrazione fra le economie delle comunità;
k) lo sviluppo della collaborazione sovracomunale, con le convenzioni e gli accordi di programma tra enti ed organismi strumentali pubblici, aperti all'apporto del privato.

CAPO II
ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI

Sezione I
Elementi costitutivi

Art. 3
(Popolazione)

1. Sono cittadini di Sarego i residenti nel territorio comunale.
2. Il consiglio comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate a Sarego o abbiano operato nell'interesse della comunità seraticense e si siano distinte per alti meriti sociali, culturali o scientifici.

Art. 4
(Territorio)

1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico nazionale con legge dello Stato ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Confina con i Comuni di Montebello Vicentino, Brendola, Val Liona e Lonigo.
3. Il territorio comunale comprende il capoluogo e le frazioni di Meledo e Monticello di Fara.

Sezione II
Elementi distintivi

Art. 5
(Sede)

1. La sede del Comune di Sarego è nel capoluogo. La sede di rappresentanza è presso il Municipio.
2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sedi diverse nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6
(Stemma, gonfalone)

1. Il Comune è dotato di stemma civico concesso con Regio Decreto in data 11 marzo 1906 e così descritto: “D’azzurro, al castello turrito di tre pezzi d’argento, infiammato di rosso, col capo di rosso, a tre spade d’argento, manicate d’oro, poste in banda e sovrapposte”.
2. L’uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

Art. 7
(Assemblee e riunioni)

1. Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed associazioni il diritto di indire assemblee e riunioni per il libero ed autonomo svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

Art. 8
(Libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità alle attività comunali, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune favorisce la formazione di nuovi organismi associativi e agevola quelli esistenti con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o nei modi diversi consentiti.
3. La consultazione dell'associazionismo, anche attraverso apposite consulte, è promossa e attuata dalla giunta comunale, dal consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni.
4. Il Comune favorisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organi consultivi comunali garantendo l’equilibrio delle rappresentanze di genere; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo i regolamenti appositi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori socio-sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni anche per la gestione di servizi pubblici, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Ai fini sopraindicati, le associazioni che non abbiano scopo di lucro, siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e operino nel rispetto dei regolamenti comunali, sono iscritte nell'albo delle associazioni, tenuto presso l'ufficio del segretario comunale.

Art. 9
(Gli organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, a competenza generale o settoriale, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza sociale.

2. È compito degli organismi di partecipazione collaborare con il Comune, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dall'amministrazione comunale. Il Comune può affidare a detti organismi la gestione di pubblici servizi.

3. L'elezione delle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, definito nel regolamento, con la partecipazione secondo i casi, della generalità dei cittadini o dei gruppi di cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo, garantendo l’equilibrio delle rappresentanze di genere negli organi collegiali.

Art. 10
(La consultazione della popolazione)

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere o di frazione o di categorie e gruppi sociali.

2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta da almeno un quinto della popolazione interessata; in tal caso la consultazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La consultazione è indetta dal sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal segretario comunale, la corretta espressione delle posizioni emerse e i pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

4. La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o in altre forme, anche su richiesta dei proponenti sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza.

6. Ai fini della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni sedici.

Art. 10 BIS
(Bilancio partecipativo)

Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte del Comune e quindi di interagire e dialogare con l’Ente, annualmente la Giunta Comunale, in coerenza con gli atti di programmazione del Consiglio Comunale, può attivare la procedura partecipativa denominata “Bilancio Partecipativo”, definendone i criteri e le modalità.

Art. 11
(Istanze, petizioni e proposte)

1. Le istanze, petizioni e proposte possono essere presentate singolarmente:
   - dai cittadini iscritti nelle liste elettorali;

- dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età;
- dai cittadini non residenti che nel Comune esercitano una loro attività;
- dai cittadini stranieri residenti;

2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini di cui al comma 1 vanno indirizzate rispettivamente al Sindaco, agli Assessori e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più cittadini e comportano, per il Sindaco, l'Assessore e la Giunta, l'obbligo di risposta scritta entro trenta giorni dalla loro ricezione, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia. Il regolamento determina le modalità di presentazione e risposta.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
4. Nell'apposito Regolamento sono ulteriormente disciplinate le petizioni e le proposte presentate da cittadini associati, ed individuate le condizioni di ammissibilità, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria.

Art. 12
(Accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. In attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 loro successive modificazioni ed integrazioni, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo regolamento.

2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all'azione del Comune, è assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.

3. Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

4. L'avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Ogni altro soggetto cui possa derivare pregiudizio dal procedimento nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo, come disciplinate dal regolamento.

6. Nella comunicazione di cui ai precedenti commi sono indicati: l'oggetto del procedimento; l'ufficio e la persona responsabile di detto procedimento; l'ufficio in cui prendere visione degli atti; il termine per la presentazione di osservazioni e per l'apertura del contraddittorio il termine e l'autorità cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa. Sono pure indicate le facoltà inerenti alla conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento o in sostituzione dello stesso.

7. L'atto finale deve essere portato a conoscenza dell'interessato a mezzo notifica, precisando i termini e l'autorità cui ricorrere.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13
(Referendum)

1. L’istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.
2. Il referendum consultivo, propositivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio Comunale è indetto su richiesta di 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. L’esame e il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è affidato al Segretario Comunale.
5. Non possono formare oggetto di referendum:
a) il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione;
b) il documento unico di programmazione;
c) i tributi locali e le tariffe dei servizi comunali;
d) l’assunzione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;
e) l’attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali o statutarie o di convenzione in essere;
f) gli atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
g) la disciplina del personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali;
h) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete relative a soggetti determinati aventi natura patrimoniale;
i) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali;
j) le espropriazioni per pubblica utilità;
k) Il Regolamento del Consiglio Comunale ed altri Regolamenti ad efficacia meramente interna;
l) lo statuto.
6. Ciascun referendum deve aver per oggetto un solo quesito che deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
7. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito non può essere ripetuto nell’arco di un quinquennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
8. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare un’unica data di svolgimento.
9. Il Sindaco sospende o revoca il referendum quando:
a) sia stata emanata una nuova normativa che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria mutandone sostanzialmente i principi ispiratori e i contenuti essenziali;
b) sia stata accolta dall’Amministrazione Comunale la proposta referendaria.
10. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio Comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora essi:
a) incidono su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardano servizi alla persona;
b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;

c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
11. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi in concomitanza con le elezioni dei membri del Parlamento Europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e dei referendum popolari nazionali o in mancanza delle citate elezioni
nell'annualità in corso, il referendum deve svolgersi entro 6 mesi dalla data dell'ammissibilità dello stesso.
12. Nei casi di referendum consultivo e propositivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro 60(sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum per prenderne atto.
13. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno stesso successivo alla proclamazione del risultato positivo.
14. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro 30 (trenta) giorni a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche di fatto eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
15. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente da qualsiasi partecipazione degli aventi diritto al voto.
Il Regolamento determina le norme per la disciplina del referendum, ed in particolare, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

Art. 14
(Disciplina del Referendum)
ABROGATO

Art. 15
(Celebrazione ed esito del referendum)
ABROGATO

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Abolito ai sensi della L. n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010) al cui art. 2 c. 186 ha previsto la soppressione da parte dei Comuni del difensore civico comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 16
(Organi Elettivi)

1. Sono organi elettivi del Comune il consiglio comunale e il sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
(Competenze)

1. Il consiglio comunale, primaria espressione democratica della comunità, indirizza l'azione generale dell'Amministrazione, individuando obiettivi e scelte da assumere negli atti fondamentali e controlla i risultati dell'azione. La composizione, l'elezione, le competenze la durata del consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
2. Le competenze del consiglio comunale non sono delegabili ad altri organi.

Art. 18
(Diritti del consigliere comunale)

1. Spettano al consigliere comunale: il potere di iniziativa nei limiti di legge; il diritto di ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili allo svolgimento del mandato. Lo stesso diritto è esercitato, tramite il sindaco, nei confronti degli enti e aziende dipendenti; il diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni, risoluzioni e domande di attualità.
2. Il consigliere comunale può presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo ed il sindaco, o gli assessori da esso delegati, rispondono entro 30 giorni dal ricevimento. Le modalità della presentazione di dette istanze e le relative risposte sono disciplinate da apposito regolamento consiliare.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni, sono disciplinati da apposito regolamento consiliare. Le conclusioni delle commissioni sono inserite all'o.d.g. della prima seduta del consiglio comunale successiva al loro deposito.
4. È in facoltà del consigliere comunale di avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'assistenza del segretario comunale.

5. L'esercizio delle potestà e delle consiliari non può essere delegato.

6. Tutti i diritti di cui al presente articolo sono esercitati secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 19
(Doveri del consigliere comunale)

1. Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali, in particolare con la presenza alle riunioni di consiglio e di commissioni.

2. Abrogato

3. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

4. Le spese elettorali dei candidati e delle liste sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 20
(Dimissioni e decadenza del consigliere comunale)

1. Le dimissioni del consigliere vengono presentate per iscritto al consiglio comunale.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

3. I consiglieri comunali sono dichiarati decaduti nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.

4. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di 10 giorni assegnato all'interessato per le controdeduzioni alla proposta di decadenza.

Art. 21
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere, purché rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

2. All'inizio del mandato ciascun consigliere comunica al sindaco la propria adesione ad un gruppo.

3. Il consigliere che, durante il mandato, lascia il proprio gruppo può aderire ad altro gruppo esistente o confluire in quello misto.

4. Ogni gruppo designa il capogruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite da legge, statuto e regolamento.

Art. 22
(Funzionamento del consiglio)

1. Il consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.

3. La convocazione spetta al sindaco che determina l'ordine del giorno e la data della riunione, sentita la conferenza dei capigruppo.

4. In caso di richiesta di un quinto dei consiglieri, la convocazione è effettuata dal sindaco entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

6. L'avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, non meno di ventiquattro ore prima.

7. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dal regolamento.

8. Della convocazione del consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione pure definiti dal regolamento.

9. Le deliberazioni del consiglio comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

10. La prima convocazione del consiglio comunale deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la prima seduta si deve tenere entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 23
(Commissioni Consiliari)

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materia o speciali e temporanee per singoli affari nel rispetto del criterio di proporzionalità e garantendo l’equilibrio delle rappresentanze di genere.

2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive in particolare sulle proposte da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

3. La composizione delle commissioni, la nomina del presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità anche avvalendosi del voto plurimo, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 24
(Presidenza del consiglio comunale)

1. La presidenza del consiglio comunale spetta al sindaco o, in sua assenza, successivamente al vicesindaco o ad un assessore in ordine di età.

2. Spetta al sindaco la presidenza della seduta di insediamento del nuovo consiglio nonché di quella convocata a seguito della decadenza della giunta.

Art. 25
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo casi che implichino valutazioni su persone.
2. Il regolamento determina le modalità esecutive.

Art. 26
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. La seduta è valida quando sia presente la metà consiglieri in carica. Sono, a tal fine, considerati presenti gli astenuti e coloro che, nelle votazioni segrete, abbiano deposto scheda bianca.
2. I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non richieda maggioranze diverse. Astensioni e schede bianche non si computano nel numero dei votanti; si computano invece le schede nulle.
3. Le votazioni sono palesi salvo che per le deliberazioni concernenti persone o rispondenti all'esigenza di tutela della libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere.

Art. 27
(Svolgimento dei lavori consiliari e votazione)

1. Il presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.
2. Il regolamento delle sedute del consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti e di esperti.

Art. 28
(Verbalizzazione della seduta)

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale e provvede alla verbalizzazione.

CAPO III

SINDACO

Art. 29
(Competenze)

1. Il sindaco, eletto direttamente dal popolo, l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi e vigila su quanto possa interessare la sicurezza e ordine pubblico.

5. Promuove e conclude gli accordi di programma.

6. Sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nei termini previsti dalla legge garantendo l’equilibrio delle rappresentanze di genere.

Art. 30
(Vicesindaco)

1. Il sindaco designa un assessore quale vicesindaco con funzioni di sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

Il vicesindaco è sostituito a sua volta in caso di assenza o impedimento da un assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 30/bis
(Deleghe del Sindaco)

1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.
2. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali, ma non implicano la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
3. Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate con atto scritto firmato dal Sindaco, accettate dagli interessati e comunicate al Consiglio. L’accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.

4. L’atto di delega indica l’oggetto e la materia nell’ambito dei quali il consigliere delegato esercita i compiti di collaborazione affidatigli limitatamente all'esame e alla cura di situazioni particolari.
5. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.
6. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non possono subdelegare ad altri l’esercizio delle funzioni loro delegate.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 31
(Competenze)

1. La giunta comunale collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale; è attuazione agli atti fondamentali del consiglio, fissa gli obiettivi che il segretario comunale e i dirigenti devono perseguire e ne controlla i risultati, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività in sede di approvazione del conto consuntivo.

2. La giunta comunale compie altresì tutti gli atti di amministrazione generale che non siano di competenza di altri organi.

Art. 32
(Composizione)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un massimo di quattro assessori. Possono far parte della giunta comunale cittadini esterni al consiglio comunale, nel numero massimo di due, in possesso di particolari requisiti di esperienza e professionalità.

2. Gli assessori esterni devono possedere gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali e non devono aver preso parte quali candidati all'ultima competizione elettorale. Partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 33
(Nomina)

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 34
(La mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Le modalità di presentazione sono stabilite da apposito regolamento.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario a' sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 35
(Cessazione dalla carica di assessore)

1. In caso di cessazione dalla carica di assessore, il sindaco provvede alla surrogazione.

2. L'assessore può essere revocato dal sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 36
(Funzionamento)

1. Il sindaco convoca e preside la giunta.

2. Il sindaco può conferire agli assessori delega a curare per gruppi di materie la presentazione alla giunta comunale delle proposte di competenza. Può altresì delegare di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori. Può infine fornire delega agli assessori a compiere atti di sua competenza, nei casi consentiti dalla legge.

3. Il sindaco comunica al consiglio comunale le eventuali deleghe e le successive modifiche.

4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta.

5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, le funzioni vicarie sono svolte dal vice sindaco. In mancanza del sindaco e del vice sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

6. La giunta comunale, con apposita determinazione, disciplina il proprio funzionamento e in particolare le modalità per l'istruttoria, la presentazione, la discussione e l'approvazione delle proposte.

7. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche; possono esservi ammessi i dirigenti del Comune ed esperti, per particolari oggetti, senza diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale e devono essere pubblicate all’albo pretorio entro 15 giorni dalla data della loro adozione. [2]

9. La giunta comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

10. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37
(Dovere di astensione)

1. Il sindaco e i membri del consiglio e della giunta hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri o degli enti, aziende, società cui appartengono o dei parenti e affini fino al quarto grado.

2. La presente disposizione si applica anche al segretario comunale.

Art. 38
(Decadenza)

1. Il consiglio comunale pronuncia la decadenza del consigliere e dell'assessore per assenze non giustificate dalle sedute dei rispettivi collegi, a sensi di legge.

Art. 39
(Nomine)

1. Le nomine di competenza del consiglio comunale sono precedute dalla presentazione di curricula inerenti alla professionalità dei candidati e avvengono a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procede con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento. In tal caso per la nomina è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 40
(Durata in carica e limitazione di mandati)

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di assessore, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

Art. 41
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale, determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco, nonché della giunta

Art. 42
(Pari opportunità)

1. Il comune assicura le più ampie condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125. Promuove inoltre le condizioni per favorire la presenza di entrambi i sessi nella giunta, negli organi collegiali anche non elettivi del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, garantendo l’equilibrio delle rappresentanze di genere ai sensi delle Leggi n. 215 del 23/11/2012, n. 120 del 12/07/2011 e D.P.R. n. 251 del 30/11/2012.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 43
(Principi organizzativi)

1. Nel rispetto degli indirizzi e in esecuzione delle deliberazioni degli organi elettivi, la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. L'attività amministrativa si articola in unità organizzative per settori omogenei.

3. A ciascuna unità organizzativa è preposto un dirigente che organizza il lavoro coordina gli uffici dipendenti, individua il responsabile del procedimento relativo ai singoli atti con rilevanza esterna.

4. Per progetti determinati la giunta comunale può costituire unità speciali con un responsabile di progetto.

5. Al fine del conseguimento di obiettivi comuni, il segretario comunale coordina l'azione delle unità organizzative anche avvalendosi dell'ufficio di direzione costituito dai dirigenti, dandone informazione alla giunta.

6. Nel perseguimento dell'interesse generale l'azione amministrativa si ispira ai principi di professionalità e responsabilità e ai criteri di efficienza efficacia e correttezza amministrativa.

7. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici comunali.

Art. 44
(Segretario comunale)

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, cura l'attuazione dei provvedimenti degli organi elettivi ed è responsabile, dell'istruttoria delle deliberazioni.

2. Il segretario coordina l'attività dei dirigenti e assegna ai responsabili delle singole unità organizzative l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti.

3. Il segretario comunale compie gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legge, dallo statuto e da altre fonti normative ivi compresa la facoltà di rogito degli atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 45
(Dirigenti)

1. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare a cura della dirigenza e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le funzioni di cui al precedente comma 2, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 46
(Presidenza nelle commissioni di gara e di concorso)

1. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso è attribuita ai dirigenti secondo la competenza per materia.

2. Quando il concorso riguarda i dirigenti la presidenza della commissione spetta al segretario comunale; spetta pure al segretario comunale la presidenza delle gare d'appalto complesse che richiedano il coinvolgimento di più settori.

3. Il dirigente preposto è direttamente responsabile della correttezza e tempestività delle procedure d'appalto e di concorso.

4. Il regolamento disciplina, in dettaglio, le modalità di svolgimento dei suddetti compiti.

Art. 47
(Incarichi a tempo determinato)

1. Il sindaco, in caso di vacanza dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può nominare personale esterno, con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

2. Il contratto ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile, o revocabile, con motivato provvedimento sindacale, in funzione degli obiettivi fissati e della qualità del servizio svolto.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità del conferimento dell'incarico, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 48
(Collaborazioni esterne)

1. Il comune può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina i criteri per il conferimento dell'incarico, ivi compresi: il contenuto, la durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma, il compenso, la natura privatistica del rapporto.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 49
(Disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con i soggetti pubblici e privati. Può gestirli in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni, a seconda delle dimensioni, della rilevanza e delle caratteristiche del servizio stesso.

2. La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il suo funzionamento qualora si tratti di azienda speciale o di gestione a mezzo di società; deve contenere le norme regolamentari in caso di gestione del servizio in economia o in concessione a terzi o a mezzo di istituzione.

Art. 50
(Forme associative e di cooperazione)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 51
(Aziende speciali ed Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali)

1. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. L'azienda speciale disciplina il proprio ordinamento e funzionamento mediante un proprio statuto, adottato dalla stessa azienda ed approvato dal consiglio comunale.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto del comune e da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da 3 a 5 membri che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, e comunque fino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.

I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune.

5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e garantendo l’equilibrio delle rappresentanze di genere ai sensi di Legge, nomina l'intero consiglio di amministrazione che, successivamente procede alla nomina del presidente a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, può revocare tutti gli amministratori. Alla sostituzione dei singoli amministratori revocati provvede il sindaco.

7. Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentito il sindaco, può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

8. L'amministrazione e la gestione delle aziende speciali e delle istituzioni, la vigilanza ed i controlli sulle stesse, sono disciplinati da apposito regolamento comunale e dallo statuto.

9. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

Art. 52
(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento del capitale sociale lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi di legge.

3. Il Comune può, inoltre, partecipare ad altre società di capitali.

Art. 53
(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nelle assemblee delle società di capitale e delle strutture associative è il sindaco o un suo delegato.

Art. 54
(Indirizzi e vigilanza)

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi ad una precedente deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 55
(Finanza comunale)

1. L'ordinamento della finanza comunale è disciplinato dalla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.

2. Il Comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio.

Il bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.

3. L'attività economico finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio.

4. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

5. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti, sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti

6. Nell'ambito del bilancio di previsione, il programma delle opere pubbliche, unitamente agli appositi piani finanziari, costituisce atto fondamentale del consiglio comunale, anche in relazione ai compiti attuativi spettanti alla giunta comunale, al sindaco ed ai dirigenti.

7. Il consiglio approva i bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni in sede di approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del conto consuntivo del comune. Il consiglio esamina i bilanci dei consorzi cui l'ente partecipa, secondo quanto stabilito nella convenzione e nello statuto dei medesimi.

Art. 56
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle istituzioni presta ogni collaborazione al consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta

3. Il sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del consiglio e della giunta per avere informazioni e suggerimenti.

Art. 57
(Controllo economico interno della gestione)

1. Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione il Comune attua forme di controllo economico interno della gestione.

2. Il collegio dei revisori collabora a detti fini anche con rilievi e proposte.

3. Il bilancio del Comune può essere dotato di allegati che consentano tecniche di controllo economico di gestione, definiti dal regolamento.

Art. 58
(Rilievi e proposte dei revisori dei conti)

1. Il consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VI

ATTIVITÀ' NORMATIVA

Art. 59
(Regolamenti)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei diritti fondamentali dei cittadini, degli interessi del comune e delle norme dello statuto. Per le materie non disciplinate da legge o norma statutaria, l'esercizio della potestà regolamentare incontra esclusivamente i limiti derivanti dai principi generali dell'ordinamento.

2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere o alla giunta comunale.

Art. 60
(Regolamenti previsti dallo statuto)

1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.

2. La redazione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali sono affidati alle commissioni consiliari permanenti.

Art. 61
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni che adeguono lo statuto alle leggi n. 81/93 e 415/93, si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della citata legge.

****